

## **Disegno di legge regionale avente per oggetto:**

### **“Norme per favorire l'accesso alla terra e promuovere l'agricoltura sociale e la filiera corta”**

#### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie finalità e competenze, nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni seguenti, promuove l'accesso della popolazione residente ai terreni agricoli e a vocazione agricola, ai terreni forestali, alle aziende agricole e ai fabbricati rurali ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo, per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.

2. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo impiego dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, favorendone il riutilizzo in funzione sociale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

3. La Regione promuove altresì la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e della produzione locale, stabilendo regimi autorizzatori specifici, requisiti e procedure semplificate, nel rispetto ed in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) e del regolamento CE 29 aprile 2004, n. 853/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), per la lavorazione e il confezionamento di limitati quantitativi di prodotti agricoli, finalizzati alla vendita diretta, nell'ambito del territorio regionale e delle provincie contermini a quella aziendale.

4. Ai fini della promozione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione individua come prioritari i seguenti obiettivi:

- a) reinsediamento produttivo e occupazionale nelle aree agricole;
- b) sviluppo di interventi e servizi a sostegno del welfare locale;
- c) valorizzazione e commercializzazione delle produzioni locali.

## **Titolo I**

### **Accesso ai terreni agricoli e a vocazione agricola**

#### **Articolo 2 (Principi)**

1. La Regione riconosce il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agro-forestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio; si impegna a contrastare tale fenomeno, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e d).

2. Si considerano terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate quelle aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 1980 n. 59 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l' utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).

3. Ai fini della presente legge, sono altresì considerati abbandonati o incolti:

- a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;
- b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco.

4. Ai fini dell'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati nel settore agricolo, la Regione adotta misure specifiche per favorire la creazione di cooperative agricole sociali, in funzione dell'assegnazione di terreni agricoli ed a vocazione agricola secondo le modalità previste all'articolo 10, comma 4.

5. La Regione individua nel patrimonio agro-forestale la risorsa principale da impiegare tramite locazione per progetti locali favorendo il reimpiego dei lavoratori svantaggiati. A tal fine la Regione modifica il programma di politica patrimoniale ed il piano attuativo annuale di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 aprile 1997 n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) adeguandoli alle previsioni di cui alla presente legge.

### **Articolo 3 (Definizioni)**

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:

- a) «agricoltura biologica»: metodo di coltivazione e di allevamento basato sull'intero ecosistema agricolo e che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, secondo quanto stabilito dal Regolamento CE 28 giugno 2007 n. 834/2007 e dal D.M. 27 novembre 2009 n. 18354 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici);
- b) «agricoltura conservativa»: insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione, in particolare attraverso la copertura del suolo, le rotazioni colturali e la lotta alle erbe infestanti;
- c) «agricoltura sociale»: modello di impiego dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali di tipo multifunzionale, comprendente un insieme di attività volte all'inserimento nel mondo del lavoro, all'inclusione sociale e all'effettuazione di attività di tipo rieducativo, terapeutico e pedagogico, attraverso l'impiego di risorse agricole, sia vegetali che animali, ispirato ai principi dell'agricoltura sostenibile;
- d) «agricoltura sostenibile»: un tipo di agricoltura biologica o conservativa, che attui le migliori pratiche agricole, nel rispetto della sicurezza alimentare, dell'equilibrio sociale nel territorio, della conservazione del paesaggio e dell'ambiente, nonché della garanzia dell'approvvigionamento alimentare, non sia indirizzata alla monocoltura delle specie annuali e privilegi le specie autoctone in difesa della biodiversità;
- e) «lavoratore svantaggiato»: secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera k) del D.Lgs. 276/2003, qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del

regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

f) «distretto di economia solidale»: rete territoriale, di natura economica e sociale, che persegue la valorizzazione del territorio e la sostenibilità sociale ed ecologica delle attività produttive attraverso il metodo della partecipazione attiva dei soggetti alla definizione delle modalità concrete di gestione dei processi economici propri del distretto stesso, secondo i principi di cooperazione e reciprocità.

#### **Articolo 4 (Beni agro-forestali)**

1. Nell'inventario del Banco della Terra di cui all'articolo 5 sono iscritti:

a) i beni di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27.

b) i beni agro forestali di proprietà degli enti locali, previo accordo con gli stessi;

c) i terreni agricoli e a vocazione agricola e i terreni forestali di proprietà privata, previo assenso dei proprietari, ricadenti sul territorio regionale e considerati incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati secondo i principi e criteri contenuti nella legge regionale 59/1980;

d) i beni agro-forestali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, affidati in gestione all'Agenzia Forestale Regionale ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale) compatibilmente con la loro destinazione e/o vocazione agricola.

2. I Comuni si impegnano a trasmettere al Comitato di coordinamento del Banco della Terra di cui all'articolo 5 il provvedimento finale di acquisizione al patrimonio comunale dei beni confiscati ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011.

3. Il Comitato di coordinamento, avvalendosi dei Comuni nel cui territorio sono ubicati i beni confiscati e dell'Unione Speciale dei Comuni competente, verifica l'idoneità di tali beni all'utilizzo agricolo e ne dispone, previo assenso del Comune proprietario, l'inserimento nell'inventario di cui all'articolo 5, comma 1.

#### **Articolo 5 (Banco della Terra e Comitato di coordinamento)**

1. È istituito presso la Giunta regionale il Banco della Terra. Il Banco della Terra è l'inventario dei beni individuati all'articolo 4 ed è organizzato e gestito dal Comitato di coordinamento del Banco della Terra quale organismo preposto alla valorizzazione del patrimonio agro-forestale, attraverso la promozione del suo uso produttivo funzionale al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ed allo sviluppo dei modelli di agricoltura sociale e sostenibile e dei distretti di economia solidale, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f).

2. Il Comitato di coordinamento del Banco della Terra:

a) organizza e gestisce l'inventario completo e aggiornato dell'offerta dei beni agro-forestali disponibile per operazioni di affitto o di concessione;

b) promuove e coordina interventi sostenibili di gestione dei beni agro-forestali e di

sviluppo della economia verde sul territorio della regione;  
c) propone agli enti competenti, l'adozione di iniziative finalizzate alla gestione ottimale dei beni agro-forestali e progetti di valorizzazione;  
d) supporta i Comuni nell'assegnazione delle terre e nella verifica dell'esatta esecuzione di quanto previsto nei progetti di cui all'articolo 7, comma 1;  
e) individua il dimensionamento necessario dei terreni contenuti nell'inventario di cui alla lettera a) ai fini dell'ottimizzazione del loro impiego.

3. La competenza della gestione dell'inventario del Banco della Terra e delle attività ad esso connesse è affidata al Comitato di coordinamento; a tal fine, è istituito il comitato di coordinamento del Banco della Terra, la cui composizione ed il cui funzionamento è disciplinato attraverso il regolamento di cui al comma 6. Il Comitato di coordinamento è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i successivi 30 giorni dall'emanazione del suddetto regolamento.

4. Ai fini dell'inserimento nell'inventario del Banco della Terra, i proprietari di terreni sia pubblici che privati comunicano alla Regione la disponibilità dei suddetti terreni per operazioni di affitto o concessione, nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 6.

5. I Comuni, anche avvalendosi delle Unioni Speciali dei Comuni, concorrono alla costituzione del sistema informativo e alla divulgazione delle informazioni relative all'aggiornamento e alla pubblicazione relative all'inventario del Banco della Terra, assicurando la massima diffusione dei dati, anche attraverso i siti web istituzionali.

6. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta Regionale adotta norme regolamentari relative al Banco della Terra ed al Comitato di coordinamento. Nel regolamento, sono definite, in particolare:

a) la composizione del Comitato di coordinamento del Banco della Terra, prevedendo la presenza di un rappresentante per ciascuna delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di politiche agricole, politiche sociali e politiche patrimoniali e di almeno due rappresentanti degli enti locali, designati dal CAL;  
b) le norme tecniche e le procedure per effettuare il censimento dei beni agro-forestali e per l'aggiornamento dell'inventario;  
c) i criteri per garantire un'adeguata pubblicità dell'inventario;  
d) le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell'avvenuto censimento;  
e) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento dei beni nell'inventario;  
g) i criteri di individuazione dei canoni dovuti ai proprietari dei beni immobili assegnati, e delle eventuali assegnazioni a titolo gratuito;  
h) i criteri e le modalità di controllo sull'attuazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 1 e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in conformità ai progetti medesimi.

7. I Comuni, forniscono al comitato di coordinamento, nei 60 giorni successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, i dati relativi ai terreni agricoli e a vocazione agricola, alle aziende agricole ed ai fabbricati rurali di loro proprietà suscettibili di inserimento nell'inventario del Banco della Terra.

8. L'inserimento nell'inventario del Banco della Terra dei beni di cui all'articolo 4, di proprietà dei comuni, avviene previo accordo tra il comune interessato e la Regione.

9. L'inserimento dei terreni nell'inventario del Banco della Terra è condizione necessaria ai

fini dell'espletamento delle procedure di assegnazione di cui all'articolo 6.

### **Articolo 6 (Accesso ai terreni inseriti nell'inventario del Banco della Terra)**

1. L'assegnazione dei terreni compresi nell'inventario del Banco della Terra avviene, di norma, tramite bandi di evidenza pubblica, emessi da parte dei Comuni, previa comunicazione alla Regione, che garantisce il proprio supporto tecnico.

2. Nel caso di terreni ricadenti nel territorio di competenza di più Comuni, la pubblicazione dei bandi può avvenire congiuntamente da parte dei suddetti Comuni o, previo accordo tra i comuni stessi, per mezzo delle Unioni Speciali dei Comuni di cui fanno parte.

3. Ai fini della predisposizione dei bandi, i Comuni avanzano apposita istanza al Comitato di coordinamento del Banco della Terra per la messa a disposizione dei terreni, inseriti nell'inventario, ricadenti nel proprio territorio. L'istanza deve specificare la durata dell'affidamento previsto, che non dovrà essere inferiore a 20 anni. Il Comitato di Coordinamento del Banco della Terra acquisisce l'assenso del soggetto proprietario del terreno all'assegnazione e si pronuncia entro 30 giorni dal recepimento dell'istanza.

4 Per la messa a disposizione dei terreni già di proprietà dei Comuni l'istanza è sostituita da apposita comunicazione al Comitato di Coordinamento del Banco della Terra, anche ai fini dell'aggiornamento dell'inventario di cui all'articolo 5, comma 1;

5 Per i terreni di proprietà privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione contenuti nell'inventario del Banco della Terra la durata dell'affidamento è stabilita su proposta del proprietario, prevedendo di norma una durata non inferiore ad anni 7.

6. I bandi devono indicare chiaramente le modalità ed i criteri di selezione e il termine entro il quale il procedimento si concluderà, stabilendo altresì un modello di rendicontazione etico-sociale uniforme a cui gli assegnatari dovranno attenersi. I bandi devono inoltre stabilire che i progetti di cui all'articolo 7 prevedano:

- a) le modalità di utilizzo dei beni assegnati;
- b) la tipologia di attività da sviluppare;
- c) il programma di interventi;
- d) le dotazioni organiche;
- e) il piano d'impresa;
- f) il modello di verifica dell'attuazione del progetto.

7. I bandi di cui al presente articolo sono pubblicati nel BUR; i Comuni e la Regione danno adeguata pubblicità ai bandi attraverso gli strumenti informativi a loro disposizione.

### **Articolo 7 (Assegnazione dei beni immobili ed obblighi degli assegnatari)**

1. Per accedere ai beni compresi nell'inventari, gli interessati devono redigere progetti secondo le modalità stabilite all'articolo 6, comma 6.

2. Gli assegnatari sono tenuti a relazionare in ordine alle attività svolte ed alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di cui al comma 1, tramite modelli di rendicontazione etico-sociali predisposti dal Comitato di coordinamento del banco della Terra; la relazione deve essere trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno al Comune o ai Comuni su cui insiste il terreno.

3 Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione, il Comune o i Comuni competenti per

territorio ne trasmettono copia al Comitato di Coordinamento del Banco della Terra ed al soggetto proprietario, specificando il grado di conseguimento degli obiettivi previsti, coerentemente con i modelli di verifica del progetto stabiliti nel bando.

4. In caso di inadempienze rispetto al progetto presentato, l'assegnatario, all'atto della trasmissione della relazione di cui al comma 1, ha l'obbligo di comunicare al comune ed al Comitato di coordinamento le motivazioni, documentate, delle inadempienze e di proporre le azioni ritenute necessarie per l'esatta realizzazione del progetto.

5. Il Comune competente e il Comitato di Coordinamento del Banco della Terra si pronunciano congiuntamente entro 60 giorni dall'acquisizione della documentazione.

6. In caso di gravi inadempienze configurantesi come inutilizzo del bene assegnato, il Comune o i Comuni competenti per territorio procedono alla revoca dell'assegnazione ed adottano le necessarie operazioni per l'emissione di un nuovo bando o per l'avvio della procedura di assegnazione diretta tramite invito

### **Articolo 8 (Sostegno all'accesso alla terra)**

1. La Regione, per incentivare ulteriormente l'utilizzo dei terreni agricoli e a destinazione agricola, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali, adotta le seguenti misure:

- a) si impegna, attraverso Gepafin S.p.A., nella prestazione di garanzie per agevolare l'accesso al credito delle imprese e cooperative locatarie di terreni pubblici;
- b) definisce apposite misure, all'interno del programma di sviluppo rurale (PSR), per l'insediamento di imprese e cooperative nei terreni pubblici;
- c) individua, anche per mezzo di Sviluppumbria S.p.A., appositi programmi di attività strumentali e di servizio per la creazione di imprese e cooperative nonché per il sostegno alle attività di impresa agricola e di formazione.

2. I Comuni, anche attraverso le Unioni Speciali dei Comuni, possono svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo ai soggetti interessati

### **Articolo 9 (Soggetti assegnatari)**

1. Sono ammessi all'assegnazione dei beni compresi nell'inventario del Banco della Terra le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

1. Al fine dell'assegnazione dei terreni del patrimonio agro-forestale del Banco della Terra e dell'accesso alle misure di sostegno dell'articolo 8, almeno il 50% dei soci dei soggetti giuridici di cui al comma 1 e dei lavoratori impiegati devono essere lavoratori svantaggiati, così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera e).

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di assegnazione dei terreni contenuti nel Banco della Terra e dell'accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 8, le nuove imprese e cooperative devono certificare che la costituzione sia avvenuta nel corso dei sei mesi precedenti alla partecipazione all'assegnazione dei terreni o alla data di presentazione della domanda di accesso alle misure di sostegno, ovvero nei sei mesi successivi dalla data di presentazione della domanda stessa.

3. Ai fini dell'accesso ai beni contenuti nell'inventario del Banco della Terra e alle misure di sostegno, costituiscono elementi di premialità la conduzione dell'azienda secondo i regimi

di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), nonché la parità di genere nella compagine societaria e lavorativa.

### **Articolo 10 (Cooperative agricole sociali)**

1. Ai fini dell'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati nel settore agricolo, la Regione adotta misure specifiche per favorire la creazione di cooperative agricole sociali, in funzione dell'assegnazione dei beni immobili di cui alla presente legge, secondo le modalità previste al comma 4.

2. Per cooperativa agricola sociale si intende una cooperativa sociale avente ad oggetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1) lettera b) della legge 381/1991, lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, secondo quanto stabilito all'articolo 4 della legge stessa, in cui l'attività agricola è funzionale al reinsediamento produttivo ed occupazionale, alla realizzazione di servizi di utilità sociale, educativa, riabilitativa, ricreativa e al soddisfacimento dei bisogni di categorie di soggetti deboli.

3. La cooperativa agricola sociale, nel rispetto dei requisiti di cui alla Legge 381/1991, promuove inoltre l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera e) della presente legge.

4. Al fine di favorire il reimpiego dei soggetti espulsi dai processi produttivi ed a qualsiasi titolo svantaggiati, una quota non inferiore al 30% del totale dei terreni compresi nel Banco della Terra ricadenti nel territorio di ognuna delle Unioni speciali dei comuni è riservata per la creazione di cooperative agricole sociali; la predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei terreni compresi nell'inventario del Banco della Terra da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni si uniforma pertanto a questo criterio.

### **Articolo 11 (Orti sociali urbani)**

1. I Comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1 i Comuni predispongono sia apposito censimento dei terreni disponibili, sia le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali.

3. Gli orti sociali urbani sono assegnati direttamente ai cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o in cooperativa. Nel caso in cui richiedente sia una persona fisica, gli orti sociali urbani sono assegnati tenendo conto dell'ISEE dell'interessato.

4. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, il Comune adotta specifico regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti ed al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti dal ricorso ai pesticidi.

## **Titolo II**

### **Promozione della filiera corta e del commercio sostenibile**

#### **Articolo 12 (Vendita diretta dei prodotti agricoli e destinatari degli interventi)**

1. Ai fini della presente legge, per "vendita diretta" si intende la vendita in azienda o in locali di propria disponibilità, in mercati e fiere, presso dettaglianti, mense e ristoratori. Sono fatti salvi i limiti imposti da specifiche norme di natura fiscale o da specifiche norme di settore.

2. I destinatari degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono le imprese agricole che trasformano, per la vendita o la degustazione, i propri prodotti in azienda o presso la propria abitazione, senza l'utilizzo di personale esterno.

3. La Regione, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, stabilisce tramite regolamento le linee guida applicative dei Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 e definisce, in coerenza con esse, il regime autorizzatorio specifico per la lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e della produzione locale.

#### **Articolo 13 (Prodotti)**

1. è consentita la lavorazione in regime autorizzatorio specifico dei prodotti agricoli e di allevamento, provenienti esclusivamente dalla lavorazione dei propri prodotti agricoli primari, per la preparazione ed il confezionamento dei prodotti sotto indicati, nei quantitativi stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 12, comma 3:

- a) confetture e conserve di ogni genere
- b) miele e suoi preparati con ingredienti vegetali secchi di propria produzione, propoli, polline e gelatina reale;
- c) erbe officinali, castagne, funghi e varietà vegetali spontanee
- d) cereali e pane;
- e) legumi;
- f) latte e formaggi;
- g) uova;
- h) salumi e carni.

2. Sono ammessi prodotti extraziendali tradizionalmente usati a fini conservativi, quali sale, zucchero, olio, aceto e similari.

#### **Articolo 14 (Requisiti strutturali degli edifici e dei locali di produzione)**

1. I Comuni, per i locali adibiti alle lavorazioni di cui alla presente legge, rilasciano le autorizzazioni in base alla normativa urbanistica ed alle modalità previste dal regime autorizzatorio specifico stabilito con il regolamento regionale di cui all'articolo 12, comma 3.

2. La Regione, nello stabilire il regime autorizzatorio specifico, definisce i requisiti strutturali degli edifici adibiti a locali di produzione e dei locali stessi, in coerenza con i criteri di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. Nello stesso atto la Regione stabilisce le modalità di autocertificazione da parte dei produttori ed i relativi controlli e regola l'esercizio delle attività di lavorazione di prodotti alimentari nell'ambito dei mercati contadini finalizzata alla somministrazione, nel rispetto delle buone pratiche igieniche e senza l'obbligo di specifica notifica.

3. I requisiti edilizi degli edifici contenenti i locali destinati alle produzioni di cui alla



presente normativa sono quelli previsti per le case di civile abitazione del Comune in cui ricade l'insediamento. Essi possono essere collocati anche in zone residenziali, previa adozione di misure per evitare l'emissione di odori molesti o comunque di arrecare disturbo alle abitazioni circostanti. La destinazione di un locale a scopo di laboratorio per produzioni limitate, come determinate all'articolo 9, non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dell'edificio in cui è ubicato.

4. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti agricoli devono in ogni caso garantire che le operazioni siano effettuate in modo igienico e non rappresentino un pericolo per la salute pubblica e sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della normativa vigente. Per fasi delle lavorazioni si intendono:

- a) deposito materie prime;
- b) manipolazione e trasformazione;
- c) confezionamento;
- d) deposito prodotto finito.

5. Per le lavorazioni di produzioni limitate indicate all'art. 13, con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettera h), possono fungere da locale di produzione la cucina di civile abitazione, da considerare laboratorio polifunzionale, purché adattata alle caratteristiche igienico-sanitarie adeguate alle specifiche lavorazioni effettivamente svolte, in modo tale che le stesse siano effettuate in maniera distinta dall'uso domestico del locale. Per le lavorazioni di prodotti indicati all'articolo 13, comma 1 lettera h), è obbligatoria la presenza di uno specifico locale ad essi destinato con dotazione di cella frigo.

### **Articolo 15 (Autocontrollo)**

1. Gli agricoltori sono soggetti all'obbligo dell'autocontrollo ai sensi della normativa vigente.
2. In attuazione delle finalità dei Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004, è affidata agli agricoltori la responsabilità del processo produttivo. In questo ambito compete ad essi la scelta e l'utilizzo di materiali e procedure. Gli enti pubblici preposti sono tenuti alla vigilanza ed all'intervento in casi specifici, qualora venga dimostrato e documentato un reale rischio sanitario per la collettività.

## **Titolo III**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 16 (Clausola valutativa)**

1. La Regione, sulla base della documentazione ricevuta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'impiego dei terreni contenuti nel Banco della Terra e sulle misure di sostegno erogate.

#### **Articolo 17 (Norma finanziaria)**

1. Al finanziamento della presente legge si fa fronte con specifica dotazione da stabilirsi annualmente nella legge finanziaria regionale.